

In vigore gli incentivi per le rinnovabili elettriche diverse da quella fotovoltaica

5 Agosto 2016

Sono state aggiornate le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.

A disciplinarle è il D.M. 23 giugno 2016, in vigore dal 30 giugno 2016. Restano validi, per alcune tipologie di impianto, gli incentivi previsti dal precedente decreto 6 luglio 2012 (in generale più vantaggiosi; si veda a riguardo il documento Ance "Pubblicato in G.U. il decreto contenente gli incentivi per le rinnovabili elettriche" del 3 agosto 2012).

Le fonti per le quali sono previsti gli incentivi sono:

- Eolico;
- Idroelettrico;
- Geotermoelettrico;
- Gas di discarica;
- Gas di depurazione;
- Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- Solare termodinamico;
- Oceanica.

Sono previsti tre meccanismi di accesso agli incentivi, nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o

rifacimento. Tali meccanismi, differenziati a seconda delle tipologie e delle taglie dell'impianto, sono:

- 1) Accesso diretto;
- 2) Accesso tramite registro;
- 3) Accesso tramite asta al ribasso.

Sono inoltre previsti due differenti meccanismi incentivanti:

a) una tariffa incentivante omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;

b) un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base - a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell'energia. L'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.

Gli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l'una o l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l'incentivo di cui alla lettera b).

Gli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale stabilita per ciascuna tipologia di impianto.

25575-DM 23 giugno 2016.pdf [Apri](#)